## SENATO DELLA REPUBBLICA

- XVI LEGISLATURA -

Doc. XVIII-bis n. 31

## RISOLUZIONE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore FLERES)

approvata nella seduta del 2 marzo 2011

**SULLA** 

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO N. 485/2008, RELATIVO AI CONTROLLI, DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI, DELLE OPERAZIONI CHE RIENTRANO NEL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA (COM (2010) 761 DEF.)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza l'8 marzo 2011

\_\_\_\_

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Commissione, esaminato l'atto COM (2010) 761 definitivo,

considerato che la proposta è diretta ad allineare le procedure di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 485/2008, relativo ai controlli sui documenti commerciali delle imprese beneficiarie o debitrici dei finanziamenti erogati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAG), alle nuove procedure di esecuzione di cui all'articolo 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e a conferire una delega di potere alla Commissione europea, *ex* articolo 290 del TFUE;

ricordato che l'articolo 291 del TFUE prevede che l'attuazione degli atti legislativi europei spetta agli Stati membri e che, qualora siano necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti legislativi, questi possono conferire alla Commissione europea competenze di esecuzione. A tal fine, l'articolo 291 rimanda ad un apposito regolamento che stabilisca le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Tale regolamento è stato proposto il 9 marzo 2010 (COM(2010) 83) e su di esso la 14ª Commissione ha approvato il 23 novembre 2010 una risoluzione (*Doc.* XVIII, n. 66);

ricordato inoltre che l'articolo 290 del TFUE, consente il conferimento, mediante atti legislativi, di poteri delegati alla Commissione europea, per l'emanazione di atti non legislativi di portata generale, ad integrazione o a modifica di elementi non essenziali dell'atto legislativo stesso. In relazione al conferimento di tali poteri, l'atto legislativo delegante deve fissare esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere;

considerato che la proposta di regolamento sostituisce le procedure di esecuzione previste all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 485/2008 con le nuove procedure previste dall'articolo 291 del TFUE e in particolare dall'emanando regolamento (COM(2010) 83) che disciplina la «procedura di consultazione» e la «procedura d'esame»;

considerato che la proposta conferisce alla Commissione europea anche una delega di potere, a tempo indeterminato, per stabilire l'elenco delle misure da escludere dall'applicazione dello stesso regolamento, in quanto, per loro natura, non si prestano ad una verifica a posteriori mediante il controllo di documenti commerciali,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica appare correttamente individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'emanazione di norme sull'organizzazione comune dei mercati agricoli e

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca;

la proposta di regolamento appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto essa insiste nel quadro comunitario del finanziamento della politica agricola comune, organicamente disciplinato dalla normativa europea;

la proposta appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto le modifiche previste si limitano all'obiettivo di allineare le competenze di esecuzione conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 485/2008 alla differenziazione tra poteri delegati e competenze di esecuzione, introdotta dagli articoli 290 e 291 del TFUE;

in relazione alla consueta previsione dell'indeterminatezza della durata della delega di potere, si ribadisce quanto già espresso dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente nella della citata risoluzione del 23 novembre 2010 (Doc. XVIII, n. 66): «... il conferimento di una delega senza scadenza temporale o non adeguatamente circostanziata configura un vizio di legittimità dell'atto che, oltre ad essere eccepibile con le modalità previste dai Trattati, costituisce un vulnus alle prerogative dei Parlamenti nazionali. A questi ultimi spetta infatti, nelle materie di competenza concorrente, vigilare sulla migliore allocazione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri mediante il controllo del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Una delega che trasferisca a tempo indeterminato alla Commissione il potere di legiferare in settori, per quanto non essenziali, oggetto di competenza concorrente, priva altresì a tempo indeterminato i Parlamenti nazionali di parte delle loro prerogative, non potendo essi più svolgere alcuna verifica sull'operato della Commissione e alcuna valutazione sull'opportunità di rinnovare i medesimi principi e criteri di delega o di rinnovare la delega stessa».